



SCHEMA CONTRATTO

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione (FINAOSTA S.p.A.).
Assicurati	I soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione identificati all'art. 2.1 del presente contratto.
Società	La Compagnia assicuratrice.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il fatto dannoso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso, ossia l'insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società all'assicurato-beneficiario in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio.

Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti della Contraente (o dell'assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art. 1.2 - Assicurazione per conto proprio e altrui.

La presente assicurazione è stipulata per conto proprio e altrui. Gli obblighi derivanti dalla polizza, pertanto, devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono che essere adempiuti dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C..

Art. 1.3 - Altre assicurazioni.

La Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la stipulazione di altre polizze per gli stessi rischi entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

Se la Contraente omette dolosamente di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni, il diritto all'indennizzo decade.

In caso di sinistro, la Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno, ai sensi dell'art. 1910 C.C., il nome degli altri.

Art. 1.4 - Aggravamento di rischio, con riferimento all'attività svolta ed alle relative condizioni di esercizio.

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1.1. (dolo).

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio.

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione della Contraente così come previsto dall'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 1.8 - Foro competente.

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente il foro di Aosta, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 1.10 - Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento, durata, proroga e recesso.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2019, a condizione che il premio relativo alla prima annualità sia stato corrisposto entro tale data.

Il premio delle annualità successive deve essere pagato entro le ore 24,00 del 31 dicembre 2020. E' peraltro concesso al Contraente un termine di rispetto di quindici giorni, durante il quale e fino al pagamento l'assicurazione resterà sospesa, applicandosi nel caso quanto previsto dall'art. 1901, comma 1 e 2 C.C. (è invece escluso il recesso di cui al comma 3 del citato art. 1901 C.C.).



La garanzia del contratto cesserà alle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2021, senza obbligo di disdetta.

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 1.11 – Premio.

Il premio annuo è convenuto in Euro, oltre oneri fiscali, per il biennio 31 dicembre 2019 – 31 dicembre 2021.

Art. 1.12 - Obblighi della Contraente e/o dell'assicurato in caso di sinistro.

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 C.C., la Contraente in caso di sinistro deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.

Nella denuncia di sinistro, la Contraente e/o l'assicurato deve esporre le circostanze di tempo e di luogo, nonché le generalità delle persone interessate, se ne ha avuto conoscenza.

Con la denuncia di sinistro la Contraente e/o l'assicurato deve comunicare alla Società il nominativo del legale prescelto dall'assicurato per la difesa.

La Società, con il consenso dell'assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione, nonché copia di atti e documenti.

L'assicurato è parimenti libero per quanto attiene alla scelta del suo consulente/perito.

Art. 1.13 - Disdetta in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. In tale caso, la Società è tenuta a rimborsare il rateo di premio relativo al periodo compreso fra il giorno della cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Resta inteso tra le parti che i sinistri occorsi nel periodo di preavviso di cui al comma 1, s'intendono regolarmente in garanzia.



Art. 1.14 – Limiti territoriali.

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi e di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono nei paesi dell'Unione Europea o in Europa nonché negli Stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

L'assicurazione si intende inoltre operante per gli assicurati in servizio distaccato all'estero, ma limitatamente ai sinistri avvenuti secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal contratto di lavoro o specifico mandato.

Art. 1.15 - Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente e/o l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata, PEC o telefax.

Art. 1.16 - Situazione sinistri.

La Società dovrà fornire alla Contraente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la situazione riepilogativa dei sinistri denunciati nell'anno precedente, specificando quali siano rimasti senza seguito e quali, invece, siano stati liquidati e/o riservati, con i relativi importi.

Art. 1.17 - Interpretazione più favorevole al Contraente/Assicurato.

In caso di dubbia interpretazione delle disposizioni di cui alla presente polizza, nonché delle norme in essa richiamate e/o comunque applicabili, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole per la Contraente o per l'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Assicurati.

Rivestono la qualifica di assicurati ai fini della garanzia prestata con la presente polizza:

- a) la Contraente (FINAOSTA S.p.A.) per le spese dalla stessa sostenute relativamente ai sinistri che la riguardano;
- b) gli amministratori e i sindaci della Contraente in carica nel periodo di validità dell'assicurazione;
- c) il direttore generale e i dipendenti della Contraente in servizio nel periodo di validità della polizza;



- d) i componenti, anche se non dipendenti o non facenti parte dell'organo di amministrazione o di controllo della Contraente, dell'Organismo di vigilanza istituito presso la FINAOSTA S.p.A. in applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in carica nel periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 2.2 - Condizioni di operatività della copertura.

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- a) che esista diretta connessione tra l'oggetto della controversia o il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'assicurato;
- b) che sia stata riconosciuta l'assenza di dolo o di colpa grave dell'assicurato; in caso di imputazioni per reato doloso, l'assicurazione opererà a condizione che l'assicurato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato, perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile, o sussisteva comunque altro motivo determinante l'assoluzione dell'imputato; ovvero il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.

Art. 2.3 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa (compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte) per l'assistenza giudiziale, in ogni stato e grado di qualsiasi giudizio – civile, penale, amministrativo, contabile – nonché per assistenza extragiudiziale e peritale, comprese le spese liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dalla Contraente e/o dagli assicurati così come individuati in polizza, a seguito di atti o fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto della Contraente.

L'assicurazione è estesa ai sinistri derivanti da incarichi svolti dai singoli assicurati su nomina, designazione o in rappresentanza della Contraente, in organi collegiali di qualsiasi natura presso società, enti pubblici o privati, ivi compresi incarichi individuali.

L'assicurazione è estesa, inoltre, ai sinistri derivanti da attività svolte, su incarico della Contraente, dai singoli assicurati ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2.4 – Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante anche per le spese relative:

- a) all'assistenza e alla difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dalla Contraente o dall'assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e

la difesa necessarie a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;

- b) all'assistenza e alla difesa nei procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile ed altri, aperti a carico della Contraente e dell'assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'assicurato stesso; limitatamente alle vertenze di responsabilità amministrativa e contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, l'assicurazione opera in caso di definitivo proscioglimento dell'assicurato;
- c) all'opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie, anche di natura tributaria e fiscale.

La garanzia opera inoltre per:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore; qualora la controversia riguardi più assicurati, sono garantite le spese per l'intervento di un legale per ciascun assicurato;
- le spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 2.8 (gestione del sinistro) del presente contratto;
- le spese del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, nonché le indennità di trasferta di un legale e un consulente /perito, come previsto all'art. 2.9 del presente contratto;
- le indennità per la mediazione, se obbligatoria;
- le spese di assistenza stragiudiziale;
- le spese degli arbitri e del legale, nell'ipotesi in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Art. 2.5 - Esclusioni.

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto all'art. 2.2 del presente contratto;

- b) è conseguente a responsabilità assunta al di fuori della funzione o carica o comunque non conseguente all'espletamento delle funzioni attribuite;
- c) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- d) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati.

Art. 2.6 - Inizio, termine e retroattività della garanzia.

La garanzia è operante per i sinistri insorti durante il periodo di validità del contratto, anche se afferenti ad atti o comportamenti avvenuti nei 5 (cinque) anni precedenti l'inizio di validità della polizza e resi noti alla Contraente e/o agli assicurati per la prima volta successivamente alla stipula della stessa.

Art. 2.7 - Garanzia postuma.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla data di cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5 (cinque), a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere dagli assicurati nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

Art. 2.8 - Gestione del sinistro.

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Qualora l'assicurato decida di adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventivo consenso della Società, pena la decadenza della garanzia.

Art. 2.9 - Scelta del legale e del consulente/perito.

L'assicurato ha diritto di scegliere un solo legale e/o eventualmente un domiciliatario di sua fiducia, nonché un solo consulente/perito per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della consulenza/perizia, segnalandone i nominativi alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

Nel caso di scelta di un legale e/o un consulente/perito non avente sede nel luogo in cui ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, la Società riconoscerà, oltre agli oneri per la prestazione professionale, le spese "vive" di trasferta sostenute dal legale e/o dal consulente/perito nei limiti dell'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00).

Art. 2.10 - Individuazione degli assicurati.

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dalla Contraente che si impegnerà a fornire a semplice richiesta della Società.

Alla data di sottoscrizione della polizza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione sono pari a 5 (cinque);
- i componenti del Collegio Sindacale sono pari a 3 (tre);
- i dipendenti, compreso il Direttore Generale, sono pari a 83 (ottantatre);
- i componenti, non dipendenti o non facenti parte dell'organo di amministrazione o di controllo della Contraente, dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 sono pari a 0 (zero).

MASSIMALI E ANTICIPO INDENNIZZI

Art. 3.1 - Massimali di garanzia.

La garanzia è prestata:

- fino alla concorrenza del massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun sinistro e per anno;
- fino alla concorrenza del massimale annuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), nel caso di più sinistri, indipendentemente dal numero delle richieste presentate dall'assicurato nello stesso periodo;
- fino alla concorrenza del massimale annuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) complessivamente fra tutti gli assicurati, nel caso di corresponsabilità di più assicurati coinvolti nel medesimo evento.

La garanzia è prestata senza applicazione di franchigia a carico dell'assicurato e della Contraente.

Art. 3.2 - Fondo spese – Anticipo Indennizzi.

La Società riconoscerà, per ogni sinistro, il pagamento del "fondo spese" richiesto dal legale e/o dal consulente/perito incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- Euro 30.000,00 (trentamila/00) per persona;
- Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per evento.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà diminuito della misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere, nei confronti dell'assicurato, ogni importo anticipato allo stesso, qualora vengano riconosciuti il dolo o la colpa grave dell'assicurato.



CLAUSOLA BROKER

Qualora per la gestione del presente contratto il Contraente ritenesse di avvalersi dell'attività di un mediatore assicurativo ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Contraente comunicherà tale decisione all'Assicuratore con le modalità di cui all'articolo 13.

Al broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della Società, le provvigioni d'uso nella misura massima del 10 % (dieci per cento) del premio imponibile della polizza assicurativa calcolato a decorrere dall'anzidetta comunicazione. Tale remunerazione non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

In caso di cessazione o di revoca dell'incarico al broker da parte del Contraente, l'incarico del broker cessato si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società.

Il pagamento del premio effettuato in buona fede dal Contraente al broker od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione n.4 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

DATA

Il Contraente

L'Agente

Espressa approvazione clausole

Agli effetti dell'art. 1342 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di conoscere ed accettare specificamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 1.3. – Altre assicurazioni;
- 1.8. – Proroga del contratto e periodo di assicurazione;
- 1.10. – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento, durata, proroga e recesso;
- 1.12. – Obblighi della Contraente e/o dell'assicurato in caso di sinistro;
- 2.8. – Gestione del sinistro.

DATA

Il Contraente

L'Agente